

## Comunicazione dell'11 marzo 2014 – Bilancio e segnalazioni di vigilanza

### 1. *Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate*

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), in vigore dal 1° gennaio 2014, ha introdotto, fra l'altro, alcune novità che hanno riflessi sulla definizione di attività finanziarie deteriorate delle banche e delle SIM (di seguito, intermediari).

In particolare, la nuova definizione di “*default* di un debitore” di cui all'art. 178 della CRR ora si applica anche agli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, oltre che agli intermediari che adottano un approccio basato sui *rating* interni. Tale definizione prevede che ai fini della determinazione delle esposizioni in *default* si faccia riferimento alla complessiva esposizione verso un debitore (c.d. “approccio per singolo debitore”), con possibilità, per le sole esposizioni al dettaglio (*retail*), di fare riferimento alle singole linee di credito (c.d. “approccio per singola transazione”).

Rispetto al quadro normativo previgente, con riferimento agli “intermediari standardizzati” l'art. 178, da un lato, restringe alle sole esposizioni al dettaglio la possibilità di applicare l' “approccio per singola transazione”, dall'altro, prevede l'obbligo di applicazione dell' “approccio per singolo debitore” alle rimanenti esposizioni. Con riferimento agli “intermediari IRB”, invece, nulla cambia relativamente alla nozione di attività finanziarie deteriorate.

In considerazione di quanto precede, si fa presente che le definizioni sulla qualità del credito di cui alle Circolari n. 272 *Matrice dei conti* e n. 148 *Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare* sono da intendersi modificate per la parte che disciplina le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate degli “intermediari standardizzati”. In particolare, tali intermediari possono utilizzare l' “approccio per singola transazione” <sup>(1)</sup> per le sole esposizioni verso soggetti *retail* (incluse le esposizioni verso soggetti *retail* garantite da immobili), mentre sono tenuti ad applicare l' “approccio per singolo debitore” alle rimanenti esposizioni (incluse le esposizioni verso soggetti non *retail* garantite da immobili).

Le anzidette modifiche decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2014. I testi delle citate Circolari saranno modificati alla prima occasione utile.

### 2. *Imposta sul trasferimento delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi (c.d. Tobin Tax)*

Con la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stata introdotta l'imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato (c.d. *Tobin Tax*). Tale imposta è dovuta dai soggetti che acquisiscono la proprietà dello strumento finanziario ed è applicata sul valore della transazione, inteso come “valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative

---

(1) Cfr. Circolare n. 272, “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito” e Circolare n. 148, “Avvertenze generali”, paragrafo “Esposizioni deteriorate”. Il testo integrale della Circolare n. 272 è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo [http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc\\_datser/intermediari/segnalaz/norm\\_rif/sec\\_ban/Matrice\\_conti\\_272](http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/norm_rif/sec_ban/Matrice_conti_272). Il testo integrale della Circolare n. 148 è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/circ-reg/circ148](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/circ148)

al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto”.

Con riferimento alle azioni e agli altri strumenti finanziari partecipativi classificati nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (“*Available for Sale*”) è stato chiesto di conoscere se la suddetta imposta debba essere considerata come un costo di transazione <sup>(2)</sup>, da capitalizzare portandolo in aumento del costo di acquisto delle azioni, oppure come un costo di competenza dell’esercizio, da imputare interamente in conto economico <sup>(3)</sup>.

Al riguardo, si ritiene che tale imposta sia assimilabile nella sostanza a una tassa sul trasferimento di proprietà piuttosto che sulle singole transazioni dato che è applicata sul saldo netto positivo tra acquisti e vendite sul medesimo titolo effettuati nella stessa giornata operativa.

Pertanto, si ritiene che l’imposta in esame non rientri nella nozione di costo di transazione prevista dallo IAS 39 “*Financial Instruments: Recognition and Measurement*” e vada rilevata immediatamente in conto economico.

---

(2) Lo IAS 39 “*Financial Instruments: Recognition and Measurement*”, paragrafo 9 recita così: “*Transaction costs are incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a financial asset or financial liability...An incremental cost is one that would not have been incurred if the entity had not acquired, issued or disposed of the financial instrument*”.

(3) Il problema non si pone quando le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi acquistati sono classificati nella categoria “*Fair value through profit and loss*”, in quanto in questa circostanza i costi di transazione vanno sempre imputati a conto economico.